AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2026 N. 1817

Data 12/11/2026

OGGETTO: DOTT. DONATELLI MARCO GIUSEPPE, MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA – AMBITO TERRITORIALE DI SCAFA E ALTRI COMUNI – PROSECUZIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO IN DEROGA AI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA FINO AL 31/12/2027 (D.L. N. 198/2022 E D.L. N. 25/2025, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 19/2026 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 50/2026).

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: DOTT. DONATELLI MARCO GIUSEPPE, MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA – AMBITO TERRITORIALE DI SCAFA E ALTRI COMUNI – PROSECUZIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO IN DEROGA AI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA FINO AL 31/12/2027 (D.L. N. 198/2022 E D.L. N. 25/2025, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 19/2026 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 50/2026).

«Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente»:

PREMESSO che IL Dott. Marco Giuseppe Donatelli è titolare di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta nell'ambito territoriale di Scafa e altri Comuni e ha compiuto il 70° anno di età in data [omissis];

DATO ATTO che con deliberazione n. 1663 del 05/12/2025, su richiesta dell'interessato, è stato disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 9-octiesdecies, del D.L. n. 198/2022, il trattenimento in servizio del Dott. Donatelli Marco Giuseppe fino alla copertura del posto vacante e comunque non oltre il 31/12/2026;

PRESO ATTO della richiesta trasmessa via PEC in data 31/10/2026, con la quale il Dott. Donatelli ha chiesto l'ulteriore prosecuzione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla Legge 20/04/2026, n. 50;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 9-octiesdecies, del D.L. 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24/02/2023, n. 14 - G.U. n. 49 del 27/02/2023, nel testo originario dispone: «Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31/12/2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e, comunque, entro la predetta data»;

ATTESO che l'art. 12-quater, comma 1, del D.L. 14/03/2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 09/05/2025, n. 69, ha consentito di prorogare il trattenimento in servizio di un ulteriore anno, fino al compimento del 73° anno di età, alle medesime condizioni ed entro il medesimo termine del 31/12/2026;

ATTESO che la Legge 20/04/2026, n. 50, di conversione del D.L. n. 19/2026 recante misure urgenti per l'attuazione del PNRR, all'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, proroga ulteriormente al 31/12/2027 il termine entro cui è consentito, su base volontaria e alle condizioni sopra indicate, il trattenimento in servizio del personale medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che tale ulteriore proroga non avrà comunque effetto oltre l'eventuale entrata in vigore, nel corso del medesimo anno 2027, di una riforma organica della disciplina di settore, e che, decorso il termine da ultimo indicato, trova applicazione il limite ordinario di 70 anni previsto a regime dagli Accordi Collettivi Nazionali di categoria;

RICHIAMATA la Norma transitoria n. 5 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – triennio 2022-2024 (di seguito ACN), che recepisce in sede contrattuale la disposizione sopra citata, in deroga al limite di cessazione dell'incarico al compimento del 70° anno di età previsto dall'art. 24, comma 1, lett. b), del medesimo ACN, e che:

- subordina l'accoglimento della richiesta all'assenza, a conclusione delle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti, di personale medico convenzionato collocabile (comma 3);
- consente la permanenza in servizio fino all'inserimento di un titolare a tempo indeterminato, in conseguenza della reiterazione delle procedure di assegnazione, fermo restando il limite massimo di età (comma 4);

RICHIAMATO l'orientamento condiviso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, fatto proprio da SISAC, secondo cui l'assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile va accertata all'esito di tutte le procedure di assegnazione annualmente previste dall'ACN e il medico trattenuto in servizio permane nell'incarico finché, in una di tali procedure, non si renda disponibile un nuovo medico da incaricare a tempo indeterminato per la medesima sede, con cessazione del trattenimento dalla data di apertura dello studio del nuovo titolare;

TENUTO CONTO che per l'ambito territoriale di Scafa a altri Comuni, a fronte dei n. 3 (tre) incarichi vacanti individuati per l'anno 2026 con deliberazione n. 453 del 27/03/2026 ai sensi dell'art. 32 dell'ACN, all'esito della procedura di interpello 2026 risultano ancora vacanti n. 5 (cinque) sedi e che, pertanto, non risulta offerta di personale medico convenzionato collocabile;

VERIFICATA la necessità di sopperire provvisoriamente al fabbisogno assistenziale di medici di assistenza primaria nell'ambito territoriale di Scafa a altri Comuni, nelle more dell'inserimento di nuovi medici titolari all'esito delle procedure di assegnazione previste dall'ACN;

RILEVATO che il Dott. Donatelli Marco Giuseppe compirà il 72° anno di età in data [omissis] che, pertanto, la prosecuzione del trattenimento oltre tale data e fino al 31/12/2027 trova fondamento nell'art. 12-quater del D.L. n. 25/2025, come prorogato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 19/2026;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti per il rapporto convenzionale in essere;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta del Dott. Donatelli Marco Giuseppe alle condizioni e nei limiti temporali indicati nel dispositivo;

«Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza»;

«Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

- *Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Sanitari Convenzionati presso la UOC Dinamiche del Personale»;*

«Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda»;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati:

1. DI ACCOGLIERE la richiesta del Dott. Donatelli Marco Giuseppe e, per l'effetto, di disporre la prosecuzione del suo trattenimento in servizio nel ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta nell'ambito territoriale di Scafa a altri Comuni, in deroga ai limiti di età per il collocamento in quiescenza, ai sensi dell'art. 4, comma 9-octiesdecies, del D.L. n. 198/2022 e dell'art. 12-quater del D.L. n. 25/2025, come prorogati dall'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 19/2026 convertito dalla Legge n. 50/2026 e della Norma transitoria n. 5 dell'ACN, con cessazione del trattenimento al

verificarsi del primo, in ordine cronologico, tra i seguenti eventi:

a) inserimento nell'ambito territoriale di Scafa a altri Comuni di un nuovo medico titolare a tempo indeterminato, all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti previste dall'ACN, con effetto dalla data di apertura dello studio del nuovo titolare;

b) compimento, da parte del Dott. Donatelli, del 73° anno di età, ai sensi dell'art. 12-quater, comma 1, del D.L. n. 25/2025, convertito dalla Legge n. 69/2025, ovvero del diverso limite massimo di età eventualmente stabilito da disposizioni legislative sopravvenute;

c) 31/12/2027, quale termine ultimo attualmente previsto dall'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 19/2026, convertito dalla Legge n. 50/2026, fatta salva l'anticipata cessazione di efficacia della proroga in caso di entrata in vigore, nel corso del 2027, di una riforma organica della disciplina di settore;

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce prosecuzione del trattenimento in servizio già disposto con deliberazione n. 437 del 28/03/2025, i cui effetti sarebbero altrimenti cessati il 31/12/2026;

3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato e di trasmetterlo all'UOS Gestione Sanitari Convenzionati per gli adempimenti conseguenti;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28/06/2012, è immediatamente esecutivo;

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del D.Lgs. n. 33/2013;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge Regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge n. 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1817 **del** 12/11/2026 **ad oggetto:**

DOTT. DONATELLI MARCO GIUSEPPE, MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA – AMBITO TERRITORIALE DI SCAFA E ALTRI COMUNI – PROSECUZIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO IN DEROGA AI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA FINO AL 31/12/2027 (D.L. N. 198/2022 E D.L. N. 25/2025, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 19/2026 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 50/2026).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato